

COMUNE DI MORRO D'ORO

(Provincia di Teramo)

UFFICIO TRIBUTI

AVVISO AI CONTRIBUENTI

IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE -ANNO 2014

La legge n. 147/2013 -art.1 comma 639 -ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, l' Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di tre distinti prelievi:

- dell' Imposta Municipale Unica (IMU), relativa alla componente patrimoniale;
- del tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO PER CIASCUNA SUA COMPONENTE

IMU

L' art. 1, comma 703, della legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) prevede che "*L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU*" di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e art. 2 del D.L. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013.

Quali soggetti interessa

Proprietari di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili; titolari di contratto di leasing.

Obblighi dichiarativi

Per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale unica - IMU - restano ferme le specifiche norme legislative e regolamentari. La dichiarazione redatta su appositi modelli approvati dal Ministero, dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso.

Quali immobili riguarda

Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

L'art. 1, comma 707 della legge 27/12/2013 n. 147, esclude dall'applicazione dell'IMU:

- l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

L'art. 1, comma 708 della legge 27/12/2013 n. 147, stabilisce che " A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011".

Inoltre sono esenti dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell' art. 2 comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124):

i cosiddetti "beni merce" delle imprese costruttrici ultimati e destinati alla vendita, finché permane tale destinazione e purché non locati (in questo caso è prevista la presentazione di dichiarazione IMU entro il 30/06/2014, in quanto l'esenzione era già vigente dal 1° luglio 2013 [esenzione solo per il secondo semestre 2013 -art.2 comma 1 del D.L. 102/2013], a pena di decadenza dal beneficio). [Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11/DF del 11/12/2013].

Come si determina l'imposta

La base imponibile dell'immobile è data dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti di seguito elencati:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

La base imponibile dei terreni agricoli è data dalla rendita catastale rivalutata del 25 per cento e moltiplicata per:

- 75 per i terreni posseduti e condotti direttamente da coltivatori e imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola;
- 135 per gli altri terreni.

Aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2014

	Aliquote	Codice tributo
Abitazione principale (categ. A1, A8, A9) e pertinenze	0,40%	3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti	-
Fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori)	0,76%	3918
Aliquota di base per i residenti all'estero iscritti all' AIRE, purché l'abitazione risulti non locata oppure se la stessa è data in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado (genitori-figlio/a o figlio/a-genitori)	0,76%	3918
Altri immobili	1,00%	3918
Aree edificabili	1,00%	3916
Terreni agricoli	1,00%	3914
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00	
Interessi da accertamento (destinatario il Comune)	-	3923
Sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)	-	3924

Attenzione: il comma 380 dell'art. 1 della Legge 228/2012 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la riserva allo Stato della quota d'imposta pari alla metà di quanto dovuto per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze. L'intera imposta andrà quindi versata al Comune di competenza.

La ripartizione dell'imposta da versare fra Stato e Comune rimane **esclusivamente** per gli immobili accatastrati nella **categoria D**, per i quali il moltiplicatore utile al calcolo del valore imponibile del fabbricato passa **da 60 a 65** (ad eccezione della categoria D5 per la quale era già **80** lo scorso anno):

	Aliquote	Codice tributo
Immobili categoria D -quota STATO	0,76%	3925
Immobili categoria D -quota COMUNE	0,24%	3930

Quando e come si versa

In **due rate** di pari importo, scadenti la prima **il 16 giugno** e la seconda **il 16 dicembre**.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento, in **autoliquidazione dell'imposta**, va effettuato tramite modello F24, presso le banche o gli uffici postali, inserendo i **codici-tributo** innanzi riportati ed il **codice catastale** del Comune di Morro D' Oro che è **F747**.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore ad euro 10,00 (euro dieci).

Per i versamenti IMU che si effettuano in ritardo, al massimo entro un anno rispetto alle scadenze previste, sarà possibile avvalersi del **Ravvedimento Operoso** (art. 13 D.lgs 472/97).

In questo caso il contribuente dovrà versare contestualmente: l'imposta dovuta + la sanzione + gli interessi con il solo codice-tributo degli immobili di riferimento. Coloro che provvederanno al pagamento tardivo, avvalendosi del ravvedimento operoso, dovranno presentare comunicazione all'Ufficio Tributi.

Per il calcolo di quanto dovuto è possibile utilizzare il software disponibile sul sito del Comune di Morro D'Oro.

TASI

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 – 679 della Legge 147/2013.

La TASI è la nuova tassa annuale sui servizi – l'acronimo sta per "Tassa sui Servizi Indivisibili".

Per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale

Quali soggetti interessa e quali immobili riguarda

I commi 669 e 671 e l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Obblighi dichiarativi

Per la presentazione della dichiarazione della tassa sui servizi indivisibili – Tasi - restano ferme le specifiche norme regolamentari.

La dichiarazione redatta su appositi modelli predisposti dal Comune, dovrà essere presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** all'inizio del possesso o detenzione.

Come si determina il tributo

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2014

	Aliquota	Codice tributo
Abitazione principale e relative pertinenze –SOLO categorie catastali A1, A8, A9	2,00 per mille	3958
Abitazione principale e relative pertinenze –categorie catastali DIVERSE da A1, A8, A9	2,50 per mille	3958
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che abbiano staccato il proprio stato di famiglia da quella di origine.	1,00 per mille	3961
Unità immobiliari possedute dai residenti all'estero iscritto all' AIRE purchè l'abitazione risulti non locata oppure se la stessa è data in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado.	1,00 per mille	3961
Tutti gli altri immobili	1,40 per mille	3961
Immobili dichiarati "beni-merce" dalle imprese edili	1,40 per mille	3961
Aree edificabili	1,40 per mille	3960
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	3959
Detrazione ai possessori di abitazioni principale	€ 30,00	-
Tasi -Interessi	-	3962
Tasi-Sanzioni	-	3963

Immobili affittati o dati in comodato:

(Art. 52 Regolamento IUC approvato con deliberazione del C.C. n.21 del 09/09/2014 e deliberazione aliquote TASI 2014 -Atto del C.C. n. 23 del 09/09/2014.

L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, pari al **20%** dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte pari al **80%** rimane a carico del proprietario.

Quando e come si versa

Il versamento in *autoliquidazione* deve essere eseguito per l'anno 2014 in due rate, entro il **16 ottobre** ed il **16 dicembre**. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre.

Il versamento è effettuato tramite modello F24, presso le banche o gli uffici postali, inserendo i *codici-tributo* innanzi riportati ed il codice catastale del Comune di Morro D'Oro che è **F747**.

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo, qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti, è inferiore ad Euro 5,00 (euro cinque).

Per i versamenti TASI che si effettuano in ritardo, al massimo entro un anno rispetto alle scadenze previste, sarà possibile avvalersi del **Ravvedimento Operoso** (art. 13 D.lgs 472/97).

In questo caso il contribuente dovrà versare contestualmente: l'imposta dovuta + la sanzione + gli interessi con il solo codice-tributo degli immobili di riferimento. Coloro che provvederanno al pagamento tardivo, avvalendosi del ravvedimento operoso, dovranno presentare comunicazione all'Ufficio Tributi.

Per il calcolo di quanto dovuto è possibile utilizzare il software disponibile sul sito del Comune di Morro D'Oro.

TARI

La *tassa sui rifiuti (TARI)* è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 641-668, decorre dal **01 Gennaio 2014** e sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (ex-Tarsu-TARES e T.I.A.). Essa è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Quali soggetti e quali immobili riguarda

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Obblighi dichiarativi

Per la presentazione della dichiarazione della tassa sui rifiuti – Tari - restano ferme le specifiche norme regolamentari. La dichiarazione redatta su appositi modelli, dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

Superfici considerate per il calcolo Tari 2014

Ai sensi dell'art. 1 comma 646 della Legge 147/2013, per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Come si determina il tributo

La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati dal D.P.R.n. 158/99 (copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani). Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per i coefficienti di produttività quantitativa previsti dal decreto per le utenze non domestiche e per il numero dei componenti familiari per le utenze domestiche.

Agevolazioni e riduzioni del tributo

Il regolamento comunale, cui si rimanda, prevede riduzioni e agevolazioni per casi particolari.

Quando e come si versa

Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, e provvede all'invio degli avvisi di pagamento con indicazione degli importi da versare e le relative scadenze.

Per il 2014 sono state fissate le seguenti scadenze:

- **31 luglio** – 1° rata (*Importo relativo al 30% di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti al 31/12/2013*)
- **30 settembre** – 2° rata (*Importo relativo al 30% di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti al 31/12/2013*)
- **30 novembre** – 3° rata “**saldo/conguaglio**” (*la rata verrà calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di Tari 2014, tenuto conto delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto*).

Il pagamento dovrà essere effettuato presso le banche o gli uffici postali tramite il modello F24 allegato agli avvisi di pagamento che saranno inoltrate dal Comune ai contribuenti. (Codice tributo-Tari “**3944**”).

Altre disposizioni

Ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504/92. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Teramo pari al **5%** sull'importo della TARI.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE:

è possibile consultare il sito del Comune all'indirizzo www.comune.morrodoro.te.gov.it/ oppure rivolgersi a:

Ufficio Tributi del Comune di Morro D'oro - Tel. 085-895145 - Fax 085 -8959566 - e-mail: tributi@comunemorrodoro.it

PEC: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Leda Elena Giorgini)